

CONVENZIONE EX ARTICOLO 5 LEGGE 30 MARZO 2001, N.152

tra

Patronato INPAL

Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori

con sede in Roma, Via Torino 95, c.f. 97987170582, nella persona del legale rappresentante
Presidente Pasquale Santoianni, nato

e

SYNDACAT AUTONOME VALDOTAIN DES TRAVAILLEURS "S.AV.T"

con sede in Aosta, Via Giorgio Carrel n.4, c.f. 8006820072, nella persona del legale rappresentante
Segretario Generale Claudio Albertinelli, nato a

Premesso

che l'attività di patronato e di assistenza sociale è regolata dalla legge 30 marzo 2001, n. 152;

che, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito;

che a tal fine deve essere sottoscritta apposita convenzione da notificarsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

che il patronato INPAL, promosso dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC), è un istituto di patronato già costituito, riconosciuto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 5 febbraio 1972;

che lo stesso svolge la sua attività in base alle norme della legge 30 marzo 2001, n. 152, delle disposizioni di attuazione, nonché in base al proprio statuto approvato con nota ministeriale n. 15107 del 5 dicembre 2019;

che l'associazione SYNDACAT AUTONOME VALDOTAIN DES TRAVAILLEURS "S.AV.T" opera secondo le norme del proprio statuto, allegato alla presente convenzione;

che l'associazione SYNDACAT AUTONOME VALDOTAIN DES TRAVAILLEURS "S.AV.T", non avendo promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale, intende corrispondere alla domanda di servizi di consulenza, patrocinio e tutela dei propri iscritti e, pertanto, intende avvalersi dei servizi resi dal patronato INPAL, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n.152;

si conviene quanto segue

per i servizi di patronato e di assistenza sociale in favore dei propri iscritti l'associazione SYNDACAT AUTONOME VALDOTAIN DES TRAVAILLEURS "S.AV.T" si avvale del patronato INPAL;

il patronato INPAL, nel rispetto dei vincoli legislativi, regolamentari e statutari sopra richiamati, svolgerà la propria attività di patrocinio nei confronti degli iscritti all'associazione SYNDACAT AUTONOME VALDOTAIN DES TRAVAILLEURS "S.AV.T";

per l'attività di assistenza e tutela sarà rilasciato in favore del patronato INPAL regolare mandato di assistenza da parte degli interessati, redatto in conformità alle disposizioni ministeriali, e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali;

il patronato INPAL fornirà i servizi di cui al mandato finalizzati al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse, nonché in materia di previdenza complementare, e altresì fornirà attività di assistenza per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale;

le attività di consulenza, di assistenza e tutela sono prestate, salve le eccezioni di legge, a titolo gratuito;

le attività di assistenza in sede giudiziaria nelle materie sopra richiamate, ove richiesto dagli iscritti all'associazione, sono prestate secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 152/2001 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria stipulate dal patronato INPAL con i propri legali, cui spetta la verifica della sussistenza delle condizioni per la proponibilità del ricorso in collaborazione con gli operatori di patronato addetti ed eventualmente con il consulente medico;

in caso di contestazioni o controversie tra le parti contraenti, non risolvibili mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, resta salva la facoltà per i contraenti di agire in giudizio.

La presente convenzione sarà trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la prevista approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n.152.

Essa entrerà in vigore dalla data della relativa approvazione e, comunque, decorso il termine di cui al citato articolo 5.

In qualsiasi momento le parti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 01/01/2022

